

Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNALE

N. 17 del reg. Data 08.04.2024	OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
---	---

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **otto**, del mese di **Aprile**, alle ore **17:11** e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti. Eseguito l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
BAMBARA Carmelina	X		GULLOTTA Antonella		X
BROCATO Salvatore	X		GULLOTTA Antonino	X	
CAPPELLO Elisa		X	CAMPISI Gaetano	X	
COMPOSTO Giuseppe	X		CARPITA Andrea	X	
COPPOLINO Salvatore	X		GABERSCEK Lucia	X	
MANULI Luca	X		CORVAIA Nunzio	X	
ESPOSITO Lucia		X	SABATO Maria Rita		X
GIARDINA Claudio	X		PASSALACQUA Marcello	X	

Assegnati n. 16

Presenti n. 12

In carica n. 16

Assenti n. 4

Presiede il Sig. Giuseppe Composto, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott. Giuseppe Bartorilla.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Il Presidente dichiara aperto il dibattito sul punto.

Interviene l'Assessore al Bilancio, il quale relaziona sull'argomento.

Prende la parola il Presidente della Commissione Consiliare competente in materia, il quale illustra il relativo verbale.

Interviene il Consigliere Corvai, il quale chiede rispetto al Presidente del Consiglio. Rivolgendo alla responsabile del servizio finanziario, alla quale, a differenza del Segretario Generale, al quale contesta una errata applicazione della legge sulla Privacy, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di poter effettuare la compensazione senza regolamento comunale.

Prende la parola il responsabile dell'area economico – finanziaria, la quale relaziona sull'argomento.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Prende la parola il Consigliere Corvaia, il quale, con riferimento alla proposta di deliberazione, preannuncia, a nome del gruppo di minoranza, il proprio voto di astensione.

Interviene il Consigliere Passalacqua, il quale è del parere che bisogna discutere di problemi seri e concentrarsi su tematiche concrete e fattive.

Non si registrano altri interventi, pertanto il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in argomento.

Presenti n. 14.

Assenti n. 2 (Gullotta Antonella – Sabato).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi che precedono;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti Favorevoli n. 10, Astenuti n. 4 (Gruppo di Minoranza), espressi dai Consiglieri Comunali presenti per alzata di mano,

DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione di cui in oggetto, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

La seduta è tolta alle ore 18:17.

Deliberazione: Consiglio Comunale
Area Competente: Area Economico – Finanziaria – Entrate
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela La Torre
Proponente: Assessore al Bilancio: Dott. Giuseppe Sterrantino

Oggetto: Regolamento per la compensazione delle Entrate comunali.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 22/07/2021 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Taormina;
- mediante l'applicazione dell'istituto della compensazione si producono rilevanti risultati in termini di potenziale di riduzione dei fondi da accantonare per passività potenziali (in relazione ai giudizi sia attivi che passivi che il Comune può essere chiamato a sopportare per il recupero delle somme dovute, come per il mancato tempestivo pagamento), per credi di dubbia esigibilità (tenuto conto che la compensazione del credito comunale con il debito comunale determina, contestualmente, sul piano finanziario, l'accertamento di entrata di una somma che non si è riuscito a riscuotere), per ritardo nei pagamenti;
- che tale misura favorisce sia i contribuenti/utenti, sia la situazione finanziaria dell'Ente;
- in applicazione dell'art.52 comma 1 del D.Lgs n°446/1997, i Comuni hanno la facoltà di modificare attraverso i propri podestà regolamentari generali, la disciplina delle proprie entrate tributarie ed extratributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;
- il comma 167, art.1 Legge 27 dicembre 2006, n.296 testualmente recita: *"Gli enti locali disciplinano le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali"*;

Considerato che:

- in applicazione del citato c. 167, art.1 Legge 27 dicembre 2006, n.296, nonché dell'art.8 comma 1 della Legge n.212/2000, occorre valutare la possibilità di utilizzare l'istituto delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune sia di carattere tributario che extratributario;
- come evidenziato dalla Corte dei Conti – Sezione Lombardia – con parere n.251/2017 *"in base alla disciplina contenuta nel codice civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento. Essa si sostanzia nelle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore..."*;
- la *ratio* dell'istituto appare individuabile nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito;
- in relazione alla possibilità di ammettere il ricorso alla compensazione, la sezione della Corte dei Conti della Basilicata, con delibera n.123/2013 ha avuto altresì modo di ricordare che:
 - ✓ "già l'art.69 comma 1 del R.D. n.2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, prevede, nei casi ammessi dalla legge, permette al contrario di

argomentare che *"non occorre cercare una disposizione di legge che consente la compensazione, quanto piuttosto che la vieti. Esattamente, quindi, la disposizione legislativa si limita a determinare un effetto autorizzativo di facoltà proprie della capacità negoziale di diritto privato che già sono in capo all'Ente Locale"* in concreto, dunque, non *"può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati ed enti locali per rapporti contrattuali e commerciali"*;

- ✓ anche il TAR Lazio con sentenza n.2659 del 16.02.2015 ha affermato che la compensazione è una facoltà tipicamente connessa alla capacità negoziale di diritto privato che le amministrazioni pubbliche, anche locali, già hanno nel momento in cui è loro consentito, se non addirittura prescritto, di agire in regime di diritto privato;
- ✓ il Consiglio di Stato, con sentenza n.3795/2014, ha evidenziato che: *l'art.1242 c.c. prevede che ricorre la compensazione in tutti i casi in cui due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro, mentre l'art.1246, n.4, c.c. esclude la compensazione solo in presenza di rinuncia "preventivamente" fatta dal debitore. Correlate le due norme, deve ritenersi che la compensazione legale operi automaticamente, e, nella specie, l'amministrazione regionale non ha espresso volontà di rinunciarvi, ma anzi, ha manifestato volontà contraria, come si evince dalla corrispondenza tra gli enti, acquisita in atti;*

Ritenuto necessario adottare le opportune misure organizzative al fine di migliorare la situazione finanziaria dell'Ente e garantire il tempestivo pagamento delle somme regolarmente dovute da parte dell'Ente;

Evidenziato che l'applicazione dell'istituto della compensazione contribuisce a ridurre in termini finanziari l'accantonamento al fondo passività potenziali, (in relazione ai giudizi sia attivi che passivi che il Comune può essere chiamato a sopportare per il recupero delle somme dovute, come il mancato tempestivo pagamento), al fondo crediti di dubbia esigibilità (tenuto conto che la compensazione del credito con il debito determina, contestualmente, sul piano finanziario, l'accertamento in entrata di una somma non riscossa), al fondo garanzia debiti commerciali per ritardo nei pagamenti;

Dato atto che trattasi di una misura che favorisce sia i contribuenti/utenti che a migliorare la situazione finanziaria dell'Ente;

Ravvisata l'opportunità di normare le compensazioni, applicabili ai debiti per imposte, tributi ed altre entrate comunali, al fine di disciplinarne le modalità di attuazione, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Richiamato il Regolamento comunale di regolarità tributaria approvato con deliberazione di C.C. n°45 del 31.07.2023 modificato con deliberazione di C.C. n°4 del 26.01.2024;

Visti:

- il D.Lgs n.446/1997;
- la Legge n.296/2006;
- la Legge n.212/2000;
- il D.Lgs n.472/1997;
- il D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs n.118/2011.

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- 1) **Di approvare** il regolamento per la compensazione delle entrate comunali, applicabili ai debiti di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale, che si allega alla presente proposta;
- 2) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

Taormina, 27.03.2024



L'Assessore al Bilancio
Dott. Giuseppe Sterrantino

Oggetto: Regolamento per la compensazione delle Entrate comunali.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

☒ **Parere FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

☐ **Parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate

Taormina li 02-4-2024



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Angela La Torre

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

☒ **Parere FAVOREVOLE** di regolarità contabile

☐ **Parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate

Taormina li 02-4-2024



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Angela La Torre



REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	Pag. 3
Art. 2 - Compensazione richiesta dal contribuente.....	Pag. 4
Art. 3 - Procedimento per richiedere la compensazione	Pag. 5
Art. 4 - Compensazione d'ufficio.....	Pag. 6
Art. 5 - Abrogazioni ed entrata in vigore del regolamento.....	Pag. 9

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento è teso a soddisfare le esigenze di finanza pubblica e il corretto rapporto tra tributo/tariffa e contribuente/utente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e viene adottato in applicazione:

- dell'articolo 52 comma I del D. L.vo 446/1997 che attribuisce anche ai comuni la potestà di regolamentare così disponendo:

<< le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti>>

- dell'articolo 1 comma 167 della Legge 296/2006 che così prevede:

<<Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali>>;

- dell'articolo 8 comma 1 della legge 212/2000:

<<L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione>>.

- dell'art. 23, D.L.vo 472/1997, in quanto applicabile ai tributi locali:

<< 1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione>>.

Art. 2

COMPENSAZIONE RICHIESTA DAL CONTRIBUENTE

1. Ai sensi dell'articolo 1241 e seguenti del codice civile, nell'ambito delle entrate comunali è ammessa da parte del contribuente la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti, entrambi certi, liquidi, esigibili ed incontrovertibili, di importo superiore a cinquanta euro, al netto dell'importo per sanzioni, interessi e spese accessorie.

2. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

3. La compensazione non è ammessa, o comunque non opera, nei seguenti casi:

- nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo dall'agente della riscossione,
- nel caso in cui il debito, ovvero il credito, sia oggetto di un contenzioso giudiziario non definito;
- per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie;
- per le somme dovute dal contribuente per le quali sono in corso rateizzazioni;
- nel caso in cui, per il credito tributario di cui viene chiesto il rimborso, sia intervenuta decadenza dal relativo diritto, ex art. 1, comma 164, L. 296/2006: *"Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza"*;
- per le somme da versare direttamente allo Stato a titolo di Iva e ritenuta d'acconto o d'imposta e per le eventuali quote dei tributi che il Comune debba riversare allo Stato per legge;

4. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla relativa quota dovuta gli eventuali crediti derivanti da versamenti riferiti al medesimo (compensazione verticale) o ad altro tributo comunale (compensazione orizzontale) relativo all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso del credito stesso;

5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per

l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione;

6. In caso di accoglimento della domanda, la contabilizzazione della compensazione delle partite di credito-debito avverrà entro i successivi trenta giorni dal termine di presentazione della domanda, mediante la contestuale emissione delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata sia nella parte uscita del bilancio secondo provvedimento emesso dal Funzionario Responsabile dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali che autorizza il pagamento e la riscossione dei titoli;

7. Le compensazioni dovranno seguire l'ordine cronologico risultante dai documenti contabili dell'Ente, dando precedenza alle operazioni più remote;

8. Le eventuali spese legali che l'Ente ha sostenuto per il recupero del proprio credito sono a carico dell'altra parte.

ART. 3

PROCEDIMENTO PER RICHIEDERE LA COMPENSAZIONE

1. Il contribuente che intende addivenire alla compensazione, pena la conseguente decadenza, deve presentare, entro il termine previsto per l'ordinario pagamento del tributo oggetto di compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a) proprie generalità e codice fiscale ovvero partita iva;
- b) natura ed importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità;
- d) attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia all'istanza di rimborso;
- e) documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente con indicazione della qualità, nel caso in cui la richiesta viene presentata per una società.

La domanda deve essere presentata esclusivamente a mezzo pec presso la quale si elegge domicilio.

2. L'attività istruttoria dovrà essere espletata dal Responsabile del procedimento del tributo per cui è stata richiesta la compensazione e, una volta ultimata, trasmessa entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, al Responsabile dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali;

3. Il Funzionario Responsabile dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di compensazione, contestando, se del caso, gli eventuali errori e/o omissioni commessi, adotta il provvedimento di concessione o diniego della compensazione. La domanda di compensazione, decorso inutilmente il suddetto termine, dovrà intendersi rigettata in base al principio del silenzio-rifiuto.

4. Il provvedimento di concessione o diniego della compensazione è comunicato al contribuente mediante posta elettronica certificata.

5. Resta impregiudicata la possibilità di recupero delle entrate comunali da parte dell'Ente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute dal contribuente. Anche in caso di compensazioni autorizzate.

Art. 4

COMPENSAZIONE D'UFFICIO

1. Prima dell'emissione di mandati di pagamento a favore di ogni creditore a qualsiasi titolo dell'Ente, anche in caso di richiesta di rimborso di somme versate per errore, dovrà procedersi alla verifica di eventuali inadempienze del medesimo soggetto, oltre che nei confronti dell'Erario nei casi previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, anche nei riguardi del Comune di Taormina attraverso l'interrogazione della banca dati tributaria e della banca dati dei soggetti debitori dell'Ente.

2. La verifica dell'inadempienza dovrà effettuarsi per tutti i pagamenti, senza alcuna limitazione di importo o di titolo, e riguarderà i debiti verso l'Ente, quali ad esempio imposte e tasse comunali, proventi da alienazione/concessione di beni dell'Ente, proventi di rilascio di concessioni edilizie e tutte le altre entrate, di qualsiasi natura, spettanti all'Ente.

3. In caso di inadempienza riscontrata, si sospenderà il pagamento della somma risultante dovuta. Il Funzionario Responsabile dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali, o suo delegato, comunicherà, sempre a mezzo pec, la sospensione al creditore invitandolo affinché provveda al pagamento entro

trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento, il credito, in tutto o in parte, verrà compensato sino alla disponibilità del debito accertato.

4. La compensazione delle partite di debito-credito sarà formalizzata attraverso provvedimento del Funzionario Responsabile dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali, o suo delegato; di ciò dovrà farsi annotazione sia nel mandato di pagamento che nella reversale d'incasso.

5. La contabilizzazione della compensazione delle partite di debito-credito avverrà mediante la contestuale emissione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata che nella parte uscita del bilancio con l'adozione dei provvedimenti da parte dei Settori competenti all'autorizzazione del pagamento del debito e alla riscossione dei titoli di entrata nel rispetto del principio di integrità del bilancio.

6. Le procedure di compensazione dovranno concludersi entro 30 gg dalla comunicazione dell'inadempienza e della richiesta di compensazione dandone formale comunicazione all'interessato a mezzo pec.

7. La compensazione verrà effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con debitore.

8. Avverso il provvedimento di compensazione l'interessato può proporre opposizione motivata entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, notificandola presso la pec istituzionale del Comune di Taormina;

9. Il Funzionario Responsabile dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali, entro i successivi 30 giorni emetterà il provvedimento di accoglimento o rigetto, rimanendo sospesa, sino ad allora la procedura di emissione del mandato;

10. In caso di accoglimento dell'opposizione il Funzionario Responsabile dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali informerà tempestivamente l'ufficio deputato all'emissione del mandato di cui al comma 1 il quale provvederà al pagamento dell'importo originariamente dovuto al creditore; in caso di rigetto, il Funzionario informerà l'ufficio deputato all'emissione del mandato per adottare i provvedimenti di cui al comma 5 ed attiveranno senza indugio la riscossione coattiva o la solleciteranno se è già stata attivata;

11. Il provvedimento che accoglie o rigetta l'opposizione deve essere notificato a mezzo pec all'interessato;

12. Il provvedimento dell'Amministrazione Comunale che dispone definitivamente la compensazione dei crediti-debiti di natura tributaria è

impugnabile innanzi al giudice tributario, così come previsto dall'art. 23, D.L.vo n. 472/1997, comma 3.

13. Il provvedimento dell'Amministrazione comunale, che dispone definitivamente la compensazione dei crediti-debiti di natura non tributaria, è impugnabile innanzi al tribunale ordinario, così come previsto dall'art. 23, D.L.vo n. 472/1997, comma 4.

14. Le superiori disposizioni si applicano anche al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e al pagamento dei compensi ai collaboratori e/o consulenti a qualunque titolo, limitatamente a somme certe, liquide ed esigibili da costoro dovute al Comune per tributi locali e canoni di servizi pubblici anche di natura non tributaria. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate per il personale dipendente, dall'ufficio del personale competente all'elaborazione della busta paga, e per i collaboratori e consulenti dall'ufficio competente alla liquidazione dei compensi.

15. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione in materia di erogazione di contributi e/o somme erogate con finalità assistenziale, di contrasto alla povertà e/o per fronteggiare eventi eccezionali, imprevedibili che hanno causato ingenti danni a persone o cose.

Art. 5

ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali di natura tributaria ed extratributaria in contrasto con il presente regolamento. In particolare, è abrogato l'art. 54, del regolamento generale delle Entrate del Comune di Taormina approvato con Delibera n. 13 del 07.07.2020, rubricato "Compensazione".

2. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.



Protocollo Generale

N° 0014085 del 29/03/2024 15:53

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta Elettronica Certificata

Classificazione:

Documento precedente: /

Oggetto: **VERBALE N. 12/2024 - PARERE REGOLAMENTO MPENSAZIONE ENTRATE COMUNALI**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza
GUZZARDI MICHELE	VITTORIA

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Segretario Generale	29/03/2024		Ufficio Protocollo	COMPETENZA
Assessori	29/03/2024	29/03/2024	Ufficio Protocollo	COMPETENZA
SINDACO	29/03/2024		Ufficio Protocollo	COMPETENZA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE	29/03/2024		Ufficio Protocollo	COMPETENZA
Presidenza Consiglio	29/03/2024		Ufficio Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	TestodelMessaggio.html



**Comune di
Taormina**
Provincia di Messina
Collegio dei Revisori dei Conti

Al

Sindaco

Presidente del Consiglio
Comunale

Segretario Comunale

Assessore al Bilancio

Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria - Entrate

Comune di Taormina

Pec: prot@pec.comune.taormina.me.it

OGGETTO: Parere su proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"Regolamento per la compensazione delle Entrate comunali"

Si invia parere in oggetto.
Cordiali saluti

Lì, 29/03/2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente - Dott. Michelangelo Guzzardi

**Verbale n. 12 del
29/03/2024**

Oggetto: "Regolamento per la compensazione delle Entrate comunali"

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 29 del mese di marzo si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti dei conti eletto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 02.11.2023, nelle persone dei Sigg.ri:

dott. Guzzardi Michelangelo (presidente),

dott. Biondo Antonino (componente),

dott. Manuele Filippo (componente),

per esaminare:

la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per la compensazione delle Entrate comunali"

Il Collegio dei Revisori dei Conti

esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Regolamento per la compensazione delle Entrate comunali" pervenuta via e- mail in data 27/03/2024

VISTI

- l'articolo 52 comma I del D. L.vo 446/1997 che attribuisce anche ai comuni la potestà di regolamentare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'articolo 1 comma 167 della Legge 296/2006 che così prevede: "Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali";
- l'articolo 8 comma 1 della legge 212/2000: "L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione";

RICHIAMATA

la deliberazione di C.C. n. 66 del 22/07/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Taormina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 e ss. del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO

Che è intendimento dell'Amministrazione soddisfare le esigenze di finanza pubblica e migliorare il corretto rapporto tra tributo/tariffa e contribuente/utente, nonché garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari

DATO ATTO

ed in considerazione di quanto sopra detto, che si propone di approvare come proposto il Regolamento di compensazione delle entrate Comunali composto dai seguenti articoli:

- **Art. 1** Oggetto
- **Art. 2** Compensazione richiesta dal contribuente
- **Art. 3** Procedimento per richiedere la compensazione
- **Art. 4** Compensazione d'ufficio
- **Art. 5** Abrogazione ed entrata in vigore del regolamento

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica a firma della Responsabile dell'area economico – finanziaria reso in data 27/03/2024;
- il parere favorevole di regolarità contabile a firma della Responsabile dell'area economico-finanziaria reso in data 27/03/2024;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Regolamento per la compensazione delle Entrate comunali" come presentato e composto di n. 5 articoli.

Lì, 29/03/2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Guzzardi Michelangelo (presidente)

dott. Biondo Antonino (componente)

dott. Manuele Filippo (componente)

() documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

o in allegato il verbale come in oggetto.

Per il Collegio dei Revisori

*Michelangelo Guzzardi
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Via P. Umberto n. 79
97019 Vittoria (RG)
tel.fax 0932986544 - cell. 3345837339
email: guzzardi.studio@gmail.com*

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Giuseppe Composto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Bartorilla

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE